

ALLEGATO “A”

L.R. 5 febbraio 2014, n. 7. Determinazione dei criteri e modalità di cui all'art. 6.

1. Soggetti destinatari

I soggetti destinatari dei contributi di cui all'art. 6, della legge 5 febbraio 2014, n. 7, sono soggetti pubblici e privati, tra le cui finalità sia prevista la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza.

2. Presentazione delle domande

Le domande di contributo, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, dovranno essere presentate entro il 31 maggio 2014 (per le iniziative che si prevede di realizzare nel 2014) ed entro il 31 Dicembre 2014 (per le iniziative che si prevede di realizzare nel 2015).

Nelle domande, corredate dal programma completo e dettagliato o da una relazione illustrativa delle iniziative, dovranno essere chiaramente indicati i dati fiscali e le coordinate bancarie per l'erogazione del contributo.

L'istruttoria delle domande è affidata al “Settore Musei ed ecomusei”.

3. Criteri di valutazione dei progetti e delle iniziative

La concessione del contributo ed il suo ammontare sono vincolati alle caratteristiche dei progetti.

Le richieste pervenute saranno esaminate sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) progetti attinenti ai luoghi e agli eventi più significativi della Resistenza;
- b) progetti che coinvolgono le scuole di ogni ordine e grado.

4. Concessione ed erogazione dei contributi

La concessione dei contributi avverrà con apposito provvedimento del dirigente responsabile della struttura organizzativa competente, una volta terminata l'istruttoria delle domande.

L'ammontare dei contributi sarà determinato annualmente sulla base della disponibilità di bilancio e sulla base dei criteri di cui al precedente punto 3.

I contributi concessi saranno erogati dopo la presentazione del rendiconto della effettiva realizzazione dei progetti/iniziativa indicati nella domanda di contributo.

In relazione a comprovate esigenze di immediato finanziamento, il dirigente può disporre, nel provvedimento di concessione, l'erogazione in forma preventiva di una quota non superiore al 50% dell'ammontare del contributo stesso.

5. Rendicontazione delle attività svolte dai soggetti destinatari dei contributi finanziari per iniziative e progetti di cui all'art. 6 della legge 5 febbraio 2014, n. 7.

Ciascun Ente richiedente il contributo di cui all'art. 6, della legge 5 febbraio 2014, n. 7, dovrà inviare, alla Regione Toscana al "Settore Musei ed ecomusei", di norma entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa per la quale è stato richiesto il contributo, una specifica relazione illustrativa delle attività realizzate completando l'apposita modulistica di rendicontazione predisposta dal "Settore Musei ed ecomusei".

6. Riferimenti finanziari

Agli impegni contabili per l'erogazione dei contributi, viene fatto fronte mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nella U.P.B. n.116 (Interventi per la salvaguardia dei valori dell'antifascismo e della resistenza – spese correnti), cap. 11335 e cap 11336 nell'ambito della disponibilità di bilancio stabilita annualmente dalla Giunta Regionale e nel rispetto dei limiti derivanti dal patto di stabilità.